

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 30 giugno 2004

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'allegato all'ordinanza del 20 settembre 1999¹ sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

1. Modifica di un'agevolazione doganale

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
<i>Agevolazione attuale</i>			
1001. 10 39	Fumento (grano) duro, non denaturato <i>Osservazione:</i> L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.	per la fabbricazione di boulgour o di couscous	20.—
<i>Sostituire con</i>			
1001. 10 39	Fumento (grano) duro, non denaturato <i>Osservazione:</i> L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.	per la fabbricazione di boulgour, di couscous o di grano duro precotto	20.—

¹ RS 631.146.31

2. Modifica di aliquote di dazio

Voce di tariffa	Aliquota attuale	Sostituire con
1001.1039	19.—	24.—
1001.9039	19.—	24.—
1002.0039	20.—	24.—
1008.9029	10.—	13.—
1008.9029	21.—	27.—
1101.0029	21.—	26.—
1102.1029	22.—	26.—
1102.9010	24.—	30.—
1104.2932	18.—	19.20
1107.1012	4.25	5.85
1107.2012	5.30	6.90

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

30 giugno 2004

Dipartimento federale delle finanze:

Hans-Rudolf Merz